

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi V&V
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**

Circolare informativa DC N.°40/2024 - Chiarimenti sulla Verifica e Validazione dei claims ambientali

L'accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione (V&V) dei claims ambientali viene effettuato a fronte delle norme ISO 17029:2019 e ISO 14065:2020.

Queste norme hanno introdotto alcuni concetti nuovi rispetto ad altre valutazioni della conformità.

In particolare:

1. il documento di attestazione della conformità delle verifiche (o validazioni) non è un certificato, ma un'*opinione di verifica* (o validazione) secondo le definizioni 3.3.23 e 3.3.25 della ISO 14065:2020;
2. l'*opinione di verifica* (o validazione) relativo a un claim ambientale non ha un periodo di validità come succede per i certificati. Le verifiche e validazioni sono intese a livello internazionale come attività "one shot" che fotografano una situazione in un determinato momento. Di conseguenza, l'*opinione di verifica* (e validazione) non riporta una data di scadenza.

APPROFONDIMENTI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Per le norme ISO 14064-1 "Inventari di gas ad effetto serra" e ISO 14067 "Carbon footprint di prodotto" (CFP) i due concetti precedenti sono applicabili:

1. l'*opinione di verifica* è il risultato finale dell'attività di verifica della CFP e degli inventari di gas ad effetto serra ed è equivalente al termine certificato utilizzato ad esempio per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) o dell'ambiente (ISO 14001). Solo per la ISO 14067 ci possono essere due situazioni diverse:
 - a) la CFP Systematic Approach (allegato C della ISO 14067) in cui l'attestazione della conformità è supportata dall'emissione di un certificato di validità 3 anni subordinata all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza del processo che vengono eseguite con frequenza annuale;

- b) la CFP che prevede la sola emissione di un'opinione di verifica senza riportare una data di validità;
2. le norme ISO 14064-1 e ISO 14067 non prevedono cicli di sorveglianza periodica, ad esclusione della CFP Systematic Approach, ma esclusivamente il monitoraggio e la rendicontazione di un periodo temporale ben definito. Per cui, l'opinione di verifica è il risultato di un'analisi di dati storici e riporta esclusivamente il periodo di riferimento a cui sono riferiti i dati verificati, senza necessità di alcun periodo di validità dell'opinione di verifica stessa.

Se pensiamo alla verifica come una fotografia la validità della stessa non è legata a chi esegue la foto (l'azienda) o a chi ne attesta la veridicità (l'organismo di verifica), ma al soggetto che intende utilizzarla. Ad esempio, per la fotografia del passaporto, è la questura che definisce la vetustà massima che deve avere una foto per essere considerata accettabile.

Nel caso di un bando di gara, è la stazione appaltante che stabilisce la vetustà massima dei dati per considerare ancora accettabile la verifica (fotografia) per i suoi bisogni specifici.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione